


COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO



R E G O L A M E N T O PER IL SOGGIORNO E TRANSITO DI ANIMALI NEL COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N.50 di data 19 giugno 1970

CAPO I *Del pascolo su fondi privati e sui fondi comunali*

Art.1

Nessuno può condurre animali, tanto propri che di altri, a pascolare nei fondi altrui, in qualsiasi epoca e stagione dell'anno, senza essere munito di licenza scritta dal conduttore del fondo. La licenza dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale o della forza pubblica. Nel solo caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre la licenza per iscritto(art.636 del C.P.)

Art. 2

E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi, la cui destinazione a pascolo sia stata destinata dal Sindaco e subordinatamente dell'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle leggi forestali. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle leggi forestali.

Art. 3

Con richiamo all' art. 2052 del C.C. ed all'art. 672 del C.P. è vietato di lasciare bestie al pascolo, sia sui fondi comunali come sui fondi privati, senza il necessario numero di custodi adulti e idonei, almeno uno ogni 30 capi di bestiame grosso e 50 di bestiame piccolo. Sono proibite le grida e gli atti che possano adombrare gli animali e mettere così in pericolo le persone.

Art. 4

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, siano pubbliche che private e lungo i fossi delle medesime, sulle rampe di sostegno, sugli argini dei fiumi e torrenti.

Art.5

Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da recinti fissi, tali da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 6

Il pascolo ovino e caprino nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale potrà esclusivamente esercitarsi, in conformità degli elenchi compilati dall'autorità forestale, e perciò le persone che abitano o risiedono nel Comune e che intendono, fare uso del pascolo nei fondi comunali soggetti a vincolo forestale, non potranno tenere pecore o capre, senza prima averne fatta denuncia all'autorità comunale. E' fatto obbligo al tenutario di capre, di farne denuncia agli effetti del R.D. 14.9.1931, n°1175 sulla finanza locale.

CAPO II *Del bestiame trovato incustodito.*

Art. 7

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni dell'art. 925 del C.C. fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'autorità giudiziaria per assicurare il risarcimento del danno patito dall'ente o dai privati.

CAPO III *Del transito delle mandrie e dei greggi.*

Art. 8

I mandriani, i pastori e i caprai, che per ragioni di pascolo intendono trasferire il loro bestiame nel territorio di questo Comune, devono farne domanda al Sindaco ed ottenere analogo foglio di autorizzazione, nel quale saranno indicate con precisione le strade da seguirsi nello spostamento.

Art. 9

Tale domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Indicazione dei luoghi dove il richiedente tiene o conduce a pascolo il bestiame;
- b) Indicazione della specie e del numero degli animali che si vogliono introdurre;
- c) Strade che si intendono seguire e luoghi di sosta dalla località di partenza a quella di arrivo;
- d) Per gli ovini dovrà inoltre essere presentato il certificato relativo alle condizioni sanitarie degli animali.

Art. 10

Il foglio di autorizzazione di cui all'articolo 8 restituito dal Sindaco all'interessato, verrà esibito ad ogni richiesta degli agenti di P.S., degli incaricati della sorveglianza e dei sanitari.

I mandriani, i pastori e i caprai che introducessero il loro bestiame nel Comune senza l'anzidetta autorizzazione, saranno dichiarati in contravvenzione.

In nessun caso essi potranno far pascolare gli animali lungo i cigli delle strade ed in altri luoghi pubblici, né sostare in località ovvero percorrere strade diverse da quelle indicate nel foglio di autorizzazione. Sarà fatta eccezione al disposto di cui sopra, per il bestiame che vada e ritorni dall'alpeggio, il quale potrà a scopo di riposo, soffermarsi sugli spiazzi incolti di proprietà comunale, all'uopo espressamente designati dal Sindaco nelle immediate adiacenze della strada.

Art. 11

Coloro che nel Comune concedono ricetto a mandrie o greggi provenienti dal di fuori, sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.

Art. 12

E' vietato il transito notturno con mandrie o greggi. Di giorno le mandrie e i greggi devono essere segnalati a distanza col suono di un campanello.

Art. 13

Chi transita con mandrie o greggi, sia di giorno che di notte, devono curare che siano guidate da un numero sufficiente di guardiani che almeno la metà della strada resti libera, che non si facciano correre, e che il bestiame equino sia condotto alla capezza.

Art. 14

Transumanza greggi -Le greggi in transito dovranno seguire il seguente itinerario:

- a) Da Trento a Civezzano: dalla Mochena, lungo il greto del torrente Fersina fino al Ponte di Serso, strada del Mani, strada dietro Castello, Visintainer, Levico.
- b) Per Val del Fersina: Lungo il greto del torrente Fersina, Ponte di Canezza, confine.-

Nei tratti di greto interrotti da briglie è consentito il passaggio sulla riva o sulle strade limitrofe.-

CAPO IV *Del soggiorno delle mandrie e dei greggi*

Art. 15

I pastori e caprai dovranno, per tutto il tempo del pascolo, rimanere costantemente sui fondi destinati al pascolo stesso, e dovranno pernottare possibilmente nei locali colonici annessi.

Art. 16

Il sindaco, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere da quei pastori o caprai che intendessero far pascolare capre o pecore in fondi che non siano di loro proprietà nel territorio di questo Comune, un congruo importo da depositarsi nella Cassa comunale quale cauzione per eventuali penalità.